

Circolare 3/2020

**LE SANZIONI PER L'OMESSA/TARDIVA TRASMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE ALLO SDI**

In caso di omessa o tardiva emissione ed invio allo SDI della fattura oltre i termini previsti dalla normativa (normalmente entro il termine di 12 giorni) sono applicabili le sanzioni ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97, ossia:

- **dal 90% al 180% dell'imposta** relativa all'importo non correttamente documentato / registrato.
La sanzione **non può essere inferiore a € 500;**

- **in misura fissa (da € 250 a € 2.000)** se la violazione non ha inciso sul calcolo della **liquidazione dell'IVA**

Si rammenta che la **sanzione per tardiva / omessa fatturazione è fissata dal 5% al 10% del corrispettivo** non documentato / registrato in presenza di operazioni **non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge** ex artt. 17 e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72. La sanzione **non può essere inferiore a € 500.**

La sanzione è dovuta in **misura fissa (da € 250 a € 2.000)** se la violazione **non ha inciso "neppure" ai fini della determinazione del reddito**, ossia se il relativo ricavo / compenso a seguito dell'annotazione del documento "confluisce" nella dichiarazione dei redditi.

IMPORTANTE: Vi rammentiamo di avvisare tempestivamente lo studio nel caso di tardiva trasmissione allo SDI delle fatture emesse.

Vi ricordiamo che i termini per la trasmissione delle fatture emesse allo SDI sono i seguenti:

- 1) **Fattura immediata (senza ddt)/fattura accompagnatoria: va trasmessa allo SDI entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di emissione.**
- 2) **Fattura differita (con ddt) può essere emessa in qualsiasi data successiva all'emissione del ddt, comunque non oltre il termine dell'ultimo giorno del mese, e trasmessa allo SDI entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo**

Ricordiamo inoltre alle aziende "esterne" che le fatture di acquisto vanno registrate nel periodo in cui sono state ricevute dallo Sdi, indipendentemente dalla data di emissione della fattura .

Se le fatture del mese oggetto di registrazione sono ricevute entro il 15 del mese successivo, possono essere conteggiate nel periodo di competenza della data di emissione, adottando una registrazione in cui si evidenzia il periodo di riferimento per la liquidazione iva.

Esempio: fattura di acquisto datata 31/01/2020, ricevuta dallo sdi in data 01/02/2020, si può decidere di registrare la fattura nella liquidazione di febbraio 2020, oppure, se si vuole detrarre l'iva a gennaio, la fattura, sempre registrata a febbraio, va annotata con il periodo liquidazione precedente.

Tale annotazione deve risultare anche dalla stampa dei registri iva.

La procedura di registrazione con annotazione di liquidazione nel periodo precedente NON è perseguibile in caso di fatture di anno precedente (ad esempio, una fattura di dicembre 2019, ricevuta dallo SDI a gennaio 2020, dovrà essere tassativamente registrata e liquidata nel 2020)

Il nostro consiglio è comunque quello di registrare le fatture di acquisto nel periodo di ricezione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti